

Gli interventi in materia di processo civile, definiti con il D.L. n. 132/2014 (convertito con legge L. n. 162/2014), hanno l'obiettivo di ridurre i tempi della giustizia, mediante il ricorso a forme di definizione extragiudiziale delle controversie. I punti qualificanti sono i seguenti:

- Decisioni delle cause pendenti, sia in primo grado che in appello, mediante il trasferimento in sede arbitrale forense (escluse le controversie su diritti indisponibili). In grado d'appello, la soluzione stragiudiziale della controversia deve avvenire entro 120 giorni; in mancanza il processo deve essere riassunto entro i successivi 60 giorni.
- Conciliazione con l'assistenza degli avvocati (negoziiazione assistita). Si tratta di un accordo scritto mediante il quale le parti convengono di cooperare in via amichevole per risolvere la controversia tramite l'assistenza di uno o più avvocati.
- Negoziiazione assistita nelle cause di separazione e divorzio. E' prevista la conclusione di una convenzione di negoziiazione assistita per le soluzioni consensuali di controversie tra coniugi. Quale ulteriore semplificazione dei procedimenti di separazione o divorzio, è previsto che i coniugi - in assenza di figli minori o non autonomi - possano comparire innanzi all'ufficiale dello stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione, o di scioglimento del matrimonio.
- Abuso del processo. È prevista, da un lato, la modifica al regime della compensazione delle spese, restringendo il potere discrezionale del giudice in favore del rafforzamento del principio di soccombenza. Inoltre, al fine di evitare che i tempi del processo civile vengano strumentalizzati come forma di finanziamento al ribasso (in ragione dell'applicazione del tasso legale d'interesse) è previsto uno specifico incremento del saggio di interesse moratorio durante la pendenza della lite.
- Passaggio d'ufficio dal rito ordinario al rito sommario per le cause meno complesse e per la cui decisione è idonea un'istruttoria semplice.
- E' stata prevista la riduzione dei termini di sospensione feriale dal 1° al 31 agosto (anziché dal 1° agosto al 15 settembre).
- È introdotto l'obbligo per il creditore di trasmettere per via telematica in cancelleria la documentazione relativa ai processi esecutivi per espropriazione forzata .
- A fini di trasparenza ed efficienza delle procedure fallimentari, di concordato preventivo con cessione dei beni e con continuità aziendale e delle procedure esecutive individuali su beni immobili, è previsto l'obbligo del rapporto riepilogativo finale, redatto a cura del curatore, del liquidatore o del commissario giudiziale. In caso di concordato con continuità aziendale, è introdotto anche l'obbligo del commissario giudiziale di redigere il rapporto riepilogativo periodico, già previsto per il concordato liquidatorio.